



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013

Art. 26

Modifiche della Convenzione

1. Qualsiasi Parte può proporre modifiche della presente Convenzione. 2. Le modifiche della presente Convenzione sono adottate in occasione di una riunione della Conferenza delle Parti. Il testo delle eventuali modifiche proposte è trasmesso dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale verrà presentato per l'adozione. Il Segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente Convenzione e, per informazione, al Depositario. 3. Le Parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente Convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, la modifica è adottata, come estrema risorsa, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. 4. La modifica è notificata dal Depositario a tutte le Parti per ratifica, accettazione o approvazione. 5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al Depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le Parti che hanno deciso di essere vincolate a quanto contenuto nel testo di tale modifica, il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle Parti che erano Parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra Parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

Versione in vigore dal 27 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

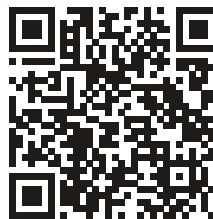
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 134
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-134-2020/art-26>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it